



REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

**INTERVENTI PER FAR FRONTE ALLO STATO
DI CRISI E DI EMERGENZA IDRICA
NELLA REGIONE SICILIANA**

FORNITURA DI MEZZI SPECIALI PER IL DRPC SICILIA

LL.RR. n. 20 DEL 22.05.2024, n. 23 del 04.07.2024 e n. 25 del 16.08.2024

CUP: G79I24000920002



SERVIZIO S.08- INTERVENTI IN EMERGENZA

Progettista

dott. ing. Vincenzo Salanitri

DEC

dott. ing. Vincenzo Salanitri

Supporto al RUP

dott. arch. Maria Stella Cristaldi

ELABORATO:

CONDIZIONI TECNICHE AMMINISTRATIVE

**Il Responsabile Unico del
Procedimento**

(dott. Emanuele A. Sapienza)

Il Dirigente del Servizio
(ing. Nunziato La Spina)



PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE – DRPC SICILIA
SERVIZIO S.08 – INTERVENTI IN EMERGENZA

CONDIZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE

Interventi per far fronte allo stato di crisi e di emergenza idrica nella Regione Siciliana: *Fornitura di mezzi speciali per il DRPC Sicilia*

LL. RR. n. 20 del 22/05/2024, n. 23 del 04/07/2024 e n. 25 del 16/08/2024
CUP: G79I24000920002

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 – Amministrazione

Regione Sicilia – Dipartimento Reg.le della Protezione Civile – Via Gaetano Abela n. 5 - Palermo

Art. 2 – Oggetto del Servizio e finalità

Progetto per la fornitura di automezzi necessari per la mitigazione dello stato di crisi e di emergenza idrica della Regione Siciliana oltre ad essere utili per la colonna mobile della Protezione Civile Regionale. Le caratteristiche tecniche degli automezzi e degli allestimenti oggetto di fornitura sono descritte nelle schede tecniche descrittive, facenti parte integrante dei documenti di gara.

L'affidamento della fornitura avverrà mediante **procedura aperta** ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, da aggiudicarsi secondo il *Criterio dell'Offerta Economicamente Vantaggiosa*.

Art. 3 – Durata, tempi e luoghi di consegna

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del codice civile, l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di ricezione delle offerte. Le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l'Amministrazione né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto.

La consegna dei mezzi, completi degli allestimenti, dovrà avvenire nel minor tempo possibile e, comunque, entro e non oltre i termini sotto indicati, che decorreranno dalla data dell'ordine: **giorni 90 (novanta)**

Il termine stabilito per l'esecuzione della fornitura, sarà oggetto di offerta in fase di gara e non potrà essere ridotto oltre il 20%, inoltre il termine contrattuale potrà essere prorogato dalla Stazione Appaltante solo in presenza di giustificati motivi connessi a cause di forza maggiore.

La fornitura andrà eseguita presso la sede del Dipartimento Regionale di Protezione Civile in Palermo o comunque presso altra sede che verrà comunicata dalla Stazione Appaltante successivamente all'aggiudicazione.

Art. 4 – Ammontare del Servizio di fornitura, pagamenti in acconto e invariabilità del prezzo

Per l'espletamento della fornitura l'ammontare complessivo è pari ad € 2.320.000,00 oltre I.V.A.: I prezzi sono comprensivi di Spese Generali ed Utili d'impresa.

Fornitura di mezzi speciali per il DRPC Sicilia

Il lotto in questione prevede le seguenti forniture:

- Autobotti da 4.000 litri acqua potabile €/cad. 78.000,00
- Autobotti da 10.000 litri acqua potabile su struttura scarrabile €/cad 220.000,00

In particolare, sono compresi nel prezzo dei sopra indicati mezzi, le attrezzature e gli allestimenti di cui alle schede tecniche, le assicurazioni RCA, la messa in servizio su strada, le garanzie di fabbrica chiavi in mano, le manutenzioni programmate e la formazione del personale dipendente.

Nelle schede tecniche allegate al progetto, sono state riportate le caratteristiche minime richieste per la fornitura in gara.

Con il prezzo offerto l'aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri e le spese derivanti dal presente appalto, incluse le spese per fornire le prestazioni richieste in sede di gara.

Il prezzo indicato nell'offerta economica presentata è invariabile.

L'aggiudicatario, pertanto, non potrà pretendere variazioni in aumento dei prezzi o indennità di alcun genere derivanti da incrementi dei costi, perdite o qualsiasi altra circostanza sfavorevole che dovesse verificarsi successivamente alla data dell'offerta, che rimarranno a suo totale carico.

I veicoli previsti dalle forniture dovranno essere immatricolati come mezzi di Protezione Civile come previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 05 Ottobre 2009 che va a modificare l'art. 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e intestato alla Regione Siciliana – Presidenza - Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Via Abela, 5 Palermo.

Per ogni veicolo dovrà essere stipulata la **Polizza assicurativa per responsabilità civile RCA**, con estensione al conducente, con i massimali minimi previsti per legge, per **anni tre**.

Dovrà essere garantita la presenza nella Regione Siciliana, di officine autorizzate dalla casa madre per i mezzi e gli allestimenti, al fine di poter disporre di interventi riparativi capillari ed in tempi rapidissimi, con pluriennale esperienza per il marchio dei mezzi proposti.

L'indicazione delle suddette officine dovrà essere comunicata come indicato nel disciplinare di gara.

Il prezzo indicato nell'offerta economica presentata è invariabile.

L'aggiudicatario, pertanto, non potrà pretendere variazioni in aumento dei prezzi o indennità di alcun genere derivanti da incrementi dei costi, perdite o qualsiasi altra circostanza sfavorevole che dovesse verificarsi successivamente alla data dell'offerta, che rimarranno a suo totale carico.

Art. 5 – Criteri per l'offerta economicamente più vantaggiosa.

CRITERI LOTTO: Automezzi per il DRPC Sicilia

A. CRITERIO TECNICO

PUNTEGGIO MAX 50

A.1.1 Automezzo 1: caratteristiche dell'automezzo (**potenza motore**) superiori a quelle previste nell'Elenco descrittivo dei mezzi. Tali proposte aggiuntive dovranno essere supportate da idonee schede tecniche.

fino ad un massimo di Punti 10

A.1.2 Allestimenti automezzo 1: Caratteristiche degli allestimenti (**capacità autobotte**) superiore a quella prevista nell'Elenco descrittivo dei mezzi. Tali proposte migliorative dovranno essere supportate da idonee schede tecniche.

fino ad un massimo di Punti 10

A.1.3 Ulteriori allestimenti automezzo 1: Tipologia e caratteristiche degli **optional** offerti oltre gli allestimenti minimi previsti nell'Elenco descrittivo. Tali proposte migliorative dovranno essere supportate da idonee schede tecniche e valutazioni economiche.

fino ad un massimo di Punti 5

A.2.1 Automezzo 2: caratteristiche dell'automezzo (**potenza motore**) superiori a quelle previste nell'Elenco descrittivo dei mezzi. Tali proposte aggiuntive dovranno essere supportate da idonee schede tecniche.

fino ad un massimo di Punti 10

A.2.2 Allestimenti automezzo 2: Caratteristiche degli allestimenti (**capacità autobotte**) superiore all'allestimento minimi previsti nell'Elenco descrittivo dei mezzi. Tali proposte aggiuntive dovranno essere supportate da idonee schede tecniche.

fino ad un massimo di Punti 10

A.1.3 Ulteriori allestimenti automezzo 2: Tipologia e caratteristiche degli **optional** offerti oltre gli allestimenti minimi previsti nell'Elenco descrittivo. Tali proposte migliorative dovranno essere supportate da idonee schede tecniche e valutazioni economiche.

fino ad un massimo di Punti 5

B. CRITERIO GARANZIE

PUNTEGGIO MAX 30

B.1 Estensione della garanzia oltre i tre anni previsti

punti 5 per ogni anno in più per un massimo di 15 punti

B.2 Estensione della manutenzione annuale, compresa di manodopera, ricambi originali, olii lubrificanti, per ogni anno oltre i 36 mesi previsti nell'Elenco descrittivo dei mezzi (schede tecniche). E' altresì compresa la revisione del mezzo con scadenza prevista per legge

punti 5 per ogni anno in più per un massimo di 15 punti

C. OFFERTA ECONOMICA

PUNTEGGIO MAX 5

C.1 Ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara

Punti 5

D. OFFERTA TEMPORALE

PUNTEGGIO MAX 15

D.1 Ribasso percentuale sul tempo di consegna delle forniture (tale ribasso non può superare il 20%)

Punti 15

Art. 6 – Stipula del contratto

L'Amministrazione procederà, a seguito dell'aggiudicazione definitiva del lotto, ad affidare l'incarico, mediante stipula di un contratto in forma pubblico amministrativa con l'aggiudicatario. All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dall'Amministrazione, la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto e in particolare:

- Cauzione definitiva
- Certificazione di legge L. 68/99;
- Ogni altro documento richiesto.

Art. 7 Formazione del personale

Successivamente alla consegna del Lotto, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla formazione del personale individuato dalla Stazione Appaltante in ordine alle modalità d'uso dei mezzi e degli allestimenti forniti.

Il periodo di formazione dovrà essere definito in accordo con il competente ufficio del Dipartimento Reg.le della Protezione Civile e dovrà iniziare entro un termine di 10 giorni dalla consegna dei mezzi e non potrà essere inferiore a **giorni 5**. Il costo della formazione è a totale carico dell'appaltatore ed è compreso nel prezzo di aggiudicazione.

Art. 8 Verifica di conformità.

La Commissione di collaudo redigerà, entro 60 giorni dalla consegna totale delle forniture per ogni singolo lotto, l'*Atto di verifica di conformità* (art. 116 del D. Lgs 36/2023) per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato e fornito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche tecniche, per ogni consegna parziale, atte ad accertare l'effettiva rispondenza delle caratteristiche e conformità dei materiali forniti, rispetto a quelle dichiarate in sede di offerta.

Durante le verifiche per la redazione dell'*Atto di verifica di conformità* delle forniture, nel caso di esito negativo, gli stessi dovranno essere sostituiti – a pena dell'incameramento della cauzione definitiva e del

risarcimento degli eventuali danni ulteriori - entro un termine massimo di 20 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Amministrazione. In tal caso le operazioni di collaudo saranno ripetute.

Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, nell'ipotesi di mancata sostituzione del vestiario entro il termine di 20 giorni, l'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi del diritto di risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'aggiudicatario.

Art. 9 Garanzia

L'aggiudicatario dovrà garantire, per una durata minima di 24 mesi a partire dalla data di consegna, che i mezzi e gli allestimenti siano esenti da qualsiasi difetto di materiali o di fabbricazione che pregiudichino il normale funzionamento. Inoltre dovrà garantire oltre alla garanzia biennale, la completa manutenzione per tre anni, compreso di manodopera, materiali di ricambio, il tutto come meglio specificato nelle schede tecniche.

Nel caso di difetti coperti dalla garanzia in esame, il fornitore dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione o sostituzione degli allestimenti difettosi, impegnandosi a tenere indenne la stazione appaltante da qualsiasi spesa od onere conseguente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Qualora gli interventi di riparazione e/o sostituzione degli allestimenti dovessero protrarsi per un periodo di tempo superiore a 15 giorni, l'aggiudicatario dovrà fornire – successivamente a tale data - un allestimento equivalente a quello in riparazione.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna del capo di vestiario al fornitore verrà applicata una penale di € 200,00 (euro duecento/00).

Tutti gli interventi di riparazione o sostituzione degli allestimenti dovranno avvenire presso un centro autorizzato dalla concessionaria produttrice dei veicoli e allestimenti della stessa marca di quelli forniti. Il centro autorizzato dovrà essere ubicato esclusivamente nei comuni di Palermo e/o Catania.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare la garanzia per un periodo di tempo da concordare con il soggetto aggiudicatario.

Art. 10 Estensione della fornitura

La Stazione Appaltante, durante l'efficacia del contratto, qualora ciò si dovesse rendere necessario per raggiungere le finalità di cui al precedente art. 4, e quindi *in caso di sopravvenuta necessità di prestazioni supplementari* (art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 comma 1, lett. b), si riserva di richiedere ulteriori forniture fino ad un massimo del 50% di quanto previsto nel progetto originario, per ogni singolo lotto alle stesse condizioni di aggiudicazione.

Art. 11 Obblighi dell'aggiudicatario

L'appaltatore è obbligato ad eseguire la fornitura con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla stazione appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

L'appaltatore è, inoltre, tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dalle norme di legge vigenti ed alla scrupolosa osservanza delle clausole indicate nel presente capitolato.

Art. 12 Obblighi verso il personale dipendente

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

L'appaltatore si obbliga, altresì, alla completa osservanza di tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi in tema di esecuzione dei lavori, di assicurazione sugli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro, di antinfortunistica e quant'altro applicabile alla prestazione richiesta.

Art. 13 Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla L. 68/1999 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e di fare, in sede di presentazione dell'offerta e di stipula del contratto, una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere in regola con le norme di cui alla legge sul diritto al lavoro dei disabili;

- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della L. 68/1999.

Art. 14 Subappalto

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione e/o fornitura, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 15 Divieti

È fatto espresso divieto all'appaltatore di:

- **sospendere** l'esecuzione della prestazione se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la stazione appaltante;
- **cedere il contratto**: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto, senza il previo assenso della Stazione Appaltante. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica ed al risarcimento del danno.

Art. 16 Responsabilità

L'appaltatore è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati alla Stazione Appaltante ed a terzi in ragione dell'esecuzione della fornitura e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati. È, inoltre, diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall'inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti ed, in particolare, dei danni arrecati a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell'esecuzione della fornitura, compresi i danni ai mezzi e/o allestimenti occorsi durante il trasporto presso il luogo di consegna.

L'appaltatore dichiara espressamente fin da ora di sollevare il Dipartimento Reg.le della Protezione Civile da ogni responsabilità al riguardo e, a tale scopo, dichiara di obbligarsi a produrre, laddove richiesto, una o più polizze assicurative che tengano indenne la stazione appaltante. Le polizze di cui al precedente periodo, se richieste, dovranno essere accese prima della consegna dei veicoli, dovranno recare la dichiarazione di vincolo a favore della stazione appaltante e dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della fornitura.

Art. 17 Sanzioni e penali

In caso di ritardo nella consegna, la ditta aggiudicataria sarà soggetta ad una penale **dell'1 per mille** dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre gg. 30 senza che la ditta abbia provveduto all'esecuzione di quanto in appalto la Stazione Appaltante, oltre all'applicazione della penalità di cui sopra, si riserva la facoltà insindacabile di rescindere il contratto indicando una nuova gara a cura e spese della ditta inadempiente salvo ogni altro diritto ed azione.

Qualora l'esecuzione della fornitura non venga completata nel termine di cui al precedente art. 3, la stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere a comprare in proprio da altri fornitori, addebitando ogni onere al fornitore.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle sanzioni e/o penali di cui sopra, verranno contestati per iscritto dalla Stazione Appaltante al fornitore; l'aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni per iscritto all'Amministrazione nel termine massimo di 5 giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le sanzioni e/o penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle sanzioni e/o penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al precedente articolo o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle sanzioni e/o penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Amministrazione potrà applicare all'aggiudicatario dei singoli lotti sanzioni e/o penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore dell'appalto aggiudicato; l'aggiudicatario prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle sanzioni e/o penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Oltre il predetto importo massimo delle sanzioni e/o penali, l'Amministrazione può risolvere il contratto e provvedere all'esecuzione in danno.

All'appaltatore inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minori spese, nulla competerà all'appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà l'appaltatore inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto.

Art. 18 Risoluzione del contratto e recesso

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell'appaltatore e specificamente:

- nel caso in cui le obbligazioni dell'appaltatore non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 cc.);
- nel caso in cui l'appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli dalla stazione appaltante mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti (art. 1454 cc.);
- nel caso in cui le penali eventualmente applicate raggiungano, nel complesso, il 10% del valore dell'appalto aggiudicato;
- nel caso in cui l'appaltatore ceda il contratto o lo dia in subappalto;
- nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita compiutamente entro il termine finale di cui all'articolo 5 (art. 1457 cc.).

Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando la stazione appaltante dichiara all'appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore questi è obbligato all'immediata sospensione della fornitura ed al risarcimento del danno, e la stazione appaltante è liberata da ogni obbligo sulla prestazione già effettuata.

Inoltre, la stazione appaltante potrà differire il pagamento di quanto dovuto a conguaglio delle spese sostenute, al fine di quantificare l'ammontare del danno che l'aggiudicatario abbia eventualmente provocato e debba risarcire, nonché di operare la compensazione tra le due somme.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

In tali casi all'appaltatore non saranno applicabili ritenute sui compensi dovuti, penalità o risoluzione per inadempimento.

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, per giusta causa o per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A/R/ PEC che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima dalla data di recesso. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità di ammontare corrispondente alla somma dovuta per le prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestato dal verbale di verifica delle prestazioni svolte, redatto dall'Amministrazione. Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, in quanto compatibile.

Art. 19 Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, mediante mandato sul conto corrente indicato dall'appaltatore, **in Stati di Avanzamento delle Forniture al raggiungimento minimo del 30% dell'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di garanzia del 10%**, previa esecuzione della Verifica tecnica di cui al precedente art. 8.

Il restante 10% sarà liquidato a seguito dell'approvazione dell'Atto di Verifica di conformità (art. 116 del D. Lgs 36/2023).

I pagamenti saranno effettuati entro 90 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica, previo controllo della regolarità contributiva (D.U.R.C.), Equitalia, certificazione antimafia e riscontro della regolare esecuzione della fornitura effettuata, subordinatamente all'esito positivo del collaudo, di cui al precedente articolo 8.

L'Amministrazione non sarà responsabile per gli eventuali ritardi nella corresponsione dei compensi rispetto ai termini previsti dal comma 1 qualora tale ritardo derivi da cause ad essa non imputabili.

Art. 20 Corrispettivo, tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari.

Parimenti l'appaltatore si obbliga a pagare i corrispettivi ad eventuali subappaltatori e/o subcontraenti, effettuando transazioni da eseguirsi mediante i servizi delle banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Qualora la stazione appaltante avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Art. 21 Documenti vincolanti

Costituiscono documenti vincolanti per l'Amministrazione, per gli offerenti e per l'aggiudicatario i seguenti documenti, il cui contenuto le parti dovranno conoscere e rispettare integralmente:

- il bando di gara
- il disciplinare di gara
- il Capitolato tecnico d'appalto
- l'offerta economica e temporale
- l'offerta tecnica

Art. 22 Spese

Tutte le spese contrattuali, fra cui quelle di segreteria, quelle relative all'acquisto dei valori bollati e quelle di registrazione, saranno a carico dell'aggiudicatario. Nulla spetterà ai soggetti non aggiudicatari a titolo di rimborso per qualsiasi onere o spesa da essi sostenuta per la presentazione delle offerte.

Art. 23 – Controversie

Qualora insorgano controversie relative all'esecuzione del contratto di appalto, troveranno applicazione gli artt. 210 - 220 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 24 Trattamento dei dati

L'Amministrazione, gli offerenti e l'aggiudicatario, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (cd. Codice Privacy) e successive modificazioni e integrazioni dichiarano fin da ora:

- di prestare il consenso al trattamento dei dati;
- di obbligarsi reciprocamente all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell'esecuzione della prestazione;
- di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.

I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dall'Amministrazione per l'espletamento della gara d'appalto saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali.

Il Progettista
(ing. Vincenzo Salanitri)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Emanuele Alessandro Sapienza)